



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
NAPOLI

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0096300 - 19/06/2015 - USCITA

per conoscenza:

ALLA REGIONE CAMPANIA

PEC:

DG02.UOD03@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

UNIONCAMERE

PEC:

UNIONCAMERE@CERT.LEGALMAIL.IT

Oggetto: Richiesta di parere rinnovo del consiglio camerale

Si fa riferimento alla nota n. 15171 del 21.05.2015, con la quale codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche verificatesi nel procedimento di rinnovo del consiglio camerale in corso.

1) Risulta che un'organizzazione di consumatori partecipante al procedimento di ricostituzione del consiglio ha trasmesso una busta sigillata contenente due supporti digitali; il primo (recante la sola dicitura "allegato D/PDF) risulta irregolare in quanto vuoto mentre il secondo supporto (recante la sola dicitura "Allegato D/CSV) risulta irregolare in quanto il relativo file risulta non firmato digitalmente.

Il concorrente ha tuttavia prodotto, in allegato alla documentazione, stampa di un rapporto di firma digitale del legale rappresentante dal quale sembrerebbe evincersi che erroneamente il file di firma digitale è stato salvato dal concorrente sul proprio desktop anziché sul supporto trasmesso alla camera di commercio. Entrambi i supporti digitali sono stati trasmessi in formato riscrivibile.

Codesta camera chiede di sapere se, a parere della Scrivente, "tale circostanza si configuri come irregolarità non sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad un provvedimento di irricevibilità o piuttosto una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad una richiesta di regolarizzazione."

2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 le organizzazioni imprenditoriali debbono presentare l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale, utilizzando per la consegna la modalità di crittografia con la tecnica asimmetrica delle chiavi pubbliche e private ovvero la consegna in busta chiusa sigillata dei supporti firmati digitalmente.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Nel caso presentato da codesta Camera un'organizzazione di categoria ha presentato una busta, contenente l'allegato B, che risulta essere chiusa ma non sigillata come richiesto dal D.M. n.156/2011; il lembo di chiusura presenta, quindi, una modalità tipicamente adesiva che risulterebbe pertanto agevolmente apribile e richiudibile. La busta non è stata, quindi, aperta da codesta camera.

Codesta camera chiede di sapere se, a parere della Scrivente, tale circostanza configuri un'irregolarità non sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad un provvedimento di irricevibilità o piuttosto una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad una richiesta di regolarizzazione o piuttosto una mera irregolarità formale che possa consentire al sottoscritto "motu proprio" di procedere alla apertura della busta predetta.

In proposito lo scrivente Ministero evidenzia che l'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere *"considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione."*

Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze evidenziate da codesta camera devono essere valutate secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresentano elementi che possano essere considerati insanabili; tali omissioni possono essere ragionevolmente riferite a meri errori materiali, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)